

Tipologia: FISCO
Protocollo: 2006515
Data: 08/06/2015

Oggetto: esazione diritto camerale annuale 2015

ESAZIONE DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2015

Gentile Associato,

l'articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*"), ha previsto, a partire **dall'anno 2015**, una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio

La riduzione progressiva del diritto annuale, di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è stata prevista al comma 1 dell'art. 28 della suddetta legge, come di seguito:

- del 35% per l'anno 2015,
- del 40% per l'anno 2016,
- del 50% a partire dal 2017.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato, con decreto del 08/01/2015, pubblicato sulla G.U. n. 44 del 23/02/2015, le misure del diritto annuale con la riduzione del 35% prevista per l'anno 2015 dal D.L. di cui sopra e confermando le indicazioni dettate con la circolare prot. n. 227775 del 29/12/2014. Nello stesso decreto viene, di fatto, reso noto che, per l'anno 2015, il diritto camerale sarà determinato secondo quanto previsto dal Decreto interministeriale del 21 aprile 2011 (che ha effetto dal 1° gennaio 2011), con le riduzioni percentuali dell'importo da versare disposte dal comma 1 dell'articolo 28 sopra citato.

1) Soggetti tenuti al pagamento

Sono obbligati al pagamento dei Diritti Camerali per l'anno 2015 tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno, nonché le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell'anno di riferimento.

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.

Si precisa che il Decreto sopra citato prevede che dal 1° gennaio 2011 sono obbligati al versamento del diritto annuale in misura fissa anche i soggetti iscritti solamente al REA (ad esempio, associazioni ed enti non profit).

La Nota n. 201046 del 30/12/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico dispone che dal 2011 le società semplici, con ragione sociale agricola o non agricola e le società tra avvocati annotate nella Sezione Speciale devono versare il diritto annuale in misura proporzionale¹, mentre sempre dal 2011 le imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria devono versare il diritto annuale in misura fissa.

¹ In particolare, per le società semplici non agricole e le società tra avvocati il diritto dal 2011 è **transitoriamente** dovuto nella misura prevista per il primo scaglione di fatturato, mentre per le società semplici agricole il diritto dal 2011 è **transitoriamente** fissato nel 50% della misura prevista per il primo scaglione di fatturato.

Di conseguenza:

Imprese iscritte o annotate nella Sezione Speciale del Registro Imprese.

Le società che si **iscrivono dal 01/01/2015** nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese sono tenute a versare i diritti sotto indicati (a seguito della riduzione prevista per l'anno 2015 pari al 35%) entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale:

Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli)	€. 57,20
Società semplici agricole ²	€. 65,00
Società semplici non agricole	€. 130,00
Società tra avvocati	€. 130,00
Soggetti iscritti solo al REA	€. 19,50
Unità locali di imprese estere	€. 71,50

Imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese

Le società che si **iscrivono dal 01/01/2015** nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese sono tenute a versare i diritti sotto indicati (a seguito della riduzione prevista per l'anno 2015 pari al 35%) entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale:

Imprese individuali	€. 130,00
Società cooperative	€. 130,00
Consorzi	€. 130,00
Società di persone (snc – sas)	€. 130,00
Società di capitali (srl – spa – sapa)	€. 130,00

Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2015, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quelli definiti sopra.

I soggetti cessati (e cancellati dal Registro Imprese) nel corso del 2015 sono tenuti al versamento del diritto annuale in misura intera, indipendentemente dai mesi di effettivo esercizio dell'attività.

2) Soggetti esonerati dal pagamento

I soggetti esonerati dall'obbligo del pagamento del diritto annuale sono:

- imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2014 (salvo eventuale esercizio provvisorio dell'attività);
- imprese individuali che hanno cessato l'attività durante l'anno 2014 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.01.2015;
- società ed altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione durante l'anno 2014 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.01.2015;

² Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio devono essere considerate "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle "imprese agricole / imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".

- le società cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento nell'anno 2014.

Pertanto, la cessazione dell'attività da parte delle imprese senza la cancellazione dal Registro delle Imprese non è causa di esonero.

3) Termini e modalità di pagamento

I diritti camerali devono essere versati entro il **16 giugno 2015**, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i **soggetti Ires** il versamento dovrà essere effettuato:

- entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta;
- entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto, nel caso in cui tale approvazione avvenga oltre quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio;
- entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui il bilancio o rendiconto doveva essere approvato, in mancanza di approvazione dello stesso.

Per quanto riguarda il pagamento si compila il modello F24, sezione "Imu ed altri tributi locali". Si ricorda che tutti i **soggetti in possesso di partita IVA** sono tenuti ad effettuare il versamento con il modello **F24 esclusivamente con modalità telematiche**.

Particolare attenzione va dedicata alle unità locali in più province:

- nello spazio codice ente si indica la sigla automobilistica della Provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento;
- nelle colonne si indicano il codice tributo 3850 e l'anno 2015;
- se sono dovuti diritti a più Camere di Commercio, per ciascuna si utilizza una riga, indicando le rispettive sigle automobilistiche ed i rispettivi codici e importi;
- nel caso in cui un'impresa nella stessa provincia abbia la sede e almeno un'unità locale o diverse unità locali, l'importo da indicare nel modello F24 è la somma di tali cifre.

4) Mancati o ritardati pagamenti

In caso di tardivo od omesso pagamento si applica la **sanzione amministrativa dal 10% al 100%** dell'ammontare del Diritto dovuto.

In caso di omesso o insufficiente versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/1997, sanando spontaneamente la violazione:

1. pagando contestualmente il tributo dovuto;
2. pagando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
3. pagando la sanzione in misura ridotta corrispondente a:
 - 1/8 del minimo della sanzione applicabile (ossia il 3,75%) calcolato sul diritto annuale non versato se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla violazione (ravvedimento breve);
 - 1/5 del minimo della sanzione irrogabile (ossia il 6%) calcolato sul diritto annuale non versato se il pagamento avviene entro un anno dalla violazione (ravvedimento lungo).

Si ricorda che il comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 6 del Decreto 54/2005 fissa, quale fonte normativa autonoma, le sanzioni applicabili al diritto annuale.

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute a titolo di

interessi e sanzioni nel caso di tardivo od omesso versamento del diritto camerale annuale:

- cod. 3850 : per omesso versamento del diritto camerale annuale;
- cod. 3851 : interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale;
- cod. 3852 : sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.

Per quanto riguarda la compilazione, si ricorda di seguire le medesime regole espone in precedenza.

5) Gli importi del Diritto – Imprese già iscritte al 1° gennaio 2015

Le imprese che al 1° gennaio 2015 erano già iscritte nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese ed i soggetti iscritti al REA, versano un diritto annuale determinato in misura fissa nella misura sotto riportata:

	sede
Soggetti iscritti al REA	19,50 euro
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli)	57,20 euro
Società semplici agricole	65,00 euro
Società semplici non agricole	130,00 euro
Società tra avvocati (di cui al comma 2 art. 16 del D.Lgs 2/02/01 n. 96)	130,00 euro

Le imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a € 130,00 e € 26,00 per ciascuna unità locale.

Tutte le altre imprese che al 1° gennaio 2015 erano già iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, devono pagare secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale, un diritto commisurato al fatturato IRAP dell'esercizio 2014 mediante l'applicazione di aliquote a scaglioni successivi dello stesso fatturato:

fatturato		Aliquote
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	200,00 euro (misura fissa) (1)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001%
		fino ad un massimo di 40.000,00 euro (2)

Sull'importo così determinato andrà successivamente applicata la riduzione del 35% prevista per l'anno 2015.

- 1) La **misura fissa** prevista per la prima fascia di fatturato - da utilizzare comunque nel **calcolo** nell'importo integrale di € 200,00 - è soggetta, **a conclusione del calcolo**, alla **riduzione complessiva del 35%**, per cui per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00, l'importo del diritto annuale da versare è pari a € 130,00.

2) Anche l'**importo massimo da versare**, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 35% e non sarà superiore a **€ 26.000,00**.

Facendo un esempio pratico su una società che ha un fatturato di 5.000.000 di euro l'importo risulterebbe:

da 0,00	Fino a 100.000,00		200,00 €
oltre 100.000,00	Fino a 250.000,00	150.000 x 0,015%	22,50 €
oltre 250.000,00	Fino a 500.000,00	250.000 x 0,013%	32,50 €
oltre 500.000,00	Fino a 1.000.000,00	500.000 x 0,010%	50,00 €
oltre 1.000.000,00	Fino a 5.000.000,00	4.000.000 x 0,009%	360,00€
TOTALE			665,00 €

All'importo di 665 euro viene, poi, applicata la riduzione prevista per l'anno 2015 del 35% pari ad euro 232,75. L'importo da versare, al netto di tale riduzione e con gli arrotondamenti previsti, sarà quindi di euro 432.

Nel caso in cui la Camera di Commercio abbia deliberato l'applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto dovuto (art. 18, c. 6, L. 580/1993), l'importo del diritto dovrà essere maggiorato della percentuale indicata. Si invita, pertanto, a contattare le Camere di Commercio competenti al fine di verificare l'eventuale maggiorazione applicata.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, **per ogni unità** e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di **euro 130,00 per ciascuna unità locale** (riduzione già applicata).

Le **unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero** devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a **euro 72,00** (riduzione già applicata).

Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali, necessari per determinare il diritto totale dovuto, devono essere sempre **arrotondati all'unità di euro** secondo il seguente criterio generale:

- prima cifra dopo la virgola uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso;
- prima cifra dopo la virgola inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto.

6) Definizione di fatturato

Il fatturato IRAP, desumibile dalla dichiarazione IRAP 2015 relativa al 2014, corrisponde alla somma di quanto esposto nei rigi seguenti :

	FATTURATO IRAP 2014
	QUADRO - SEZIONE - RIGHI DICHIARAZ. IRAP 2015
Società di capitali	Quadro IC - Sezione I – Righi IC1 + IC5
Società di persone	Quadro IP - Sezione I - Rigo IP1
Società di persone (che hanno esercitato l'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le modalità delle società di capitali e degli enti commerciali)	Quadro IP - Sezione II - Righi IP13 + IP17
Ente creditizio e finanziario	Quadro IC -Sezione II – Righi IC15 + IC18
Impresa di assicurazione	Quadro IC -Sezione III - Somma dei premi e altri proventi tecnici (voci I.1,I.3,II.1,II.4 del conto economico)
Società/enti che esercitano in via esclusiva e prevalente l'assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari	Quadro IC - Sezione I - Sezione II – Righi IC1 + IC5 + IC15 Quadro IP – Sezione II – Righi IP13 + IP17 + IP18 (società di persone)

Va comunque evidenziato che, secondo quanto specificato dal Ministero Sviluppo Economico:

- i soggetti che compilano più sezioni dello stesso quadro della dichiarazione IRAP ovvero più quadri IRAP devono sommare i valori riportati nelle diverse sezioni e nei diversi quadri;
- i soggetti in regime forfetario tengono conto dei seguenti dati, a seconda della natura giuridica:

Società di capitali	Quadro IC -Sezione V - Somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari riportati nelle scritture contabili
Società di persone	Quadro IP – Sezione III - rigo IP47

7) Deducibilità del diritto annuale

Si rende opportuno ricordare che i **diritti camerali sono deducibili dal reddito d'impresa** nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento.

La scrittura contabile sarà la seguente:

Imposte e tasse varie	a	Banca c/c
DESCRIZIONE: pagamento Diritto Annuale Camerale 2015		

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.
Studio Bondavalli